

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese



Funzione Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza comunale, Vincolo Idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi a procedimenti in materia paesaggistica

V.I.A. P. Leopoldo 10/24 San Marcello Pistoiese tel. 0573.62121 - PEC: unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

e-mail: procedimentivincolo@ucap.it

REGOLAMENTO PROCEDURE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) DI COMPETENZA COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
n. del

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e competenze

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Autorità competente

Art 4 – Proponente

Art. 5 – Nucleo Intercomunale di Valutazione Impatto Ambientale (NUIV)

Art. 6 – Ruolo dell'Ufficio Associato nelle fasi e attività del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. - PROCEDURA DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 7 – Ruolo dell'Ufficio Associato nelle fasi e attività del procedimento di V.I.A. - PROCEDURA DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 8 – Ruolo dell'Ufficio Associato nelle fasi e attività delle procedure di V.I.A. di cui all'art. 39 comma 2 della L.R. 10/2010 - PROCEDURA DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'

Art. 9 – Oneri istruttori

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e competenze

Le competenze della funzione sono quelle previste per i Comuni al Capo II del Titolo III della L.R. 10/2010 e s.m.i. (in particolare artt. 45 bis, 46 e 47) relativamente alle procedure di Verifica di assoggettabilità e di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera della sua approvazione e si considera automaticamente aggiornato alle eventuali modifiche intervenute alle leggi sovraordinate in esso richiamate.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti in materia di V.I.A. di competenza dei Comuni facenti parte dell'Unione, oppure di competenza di enti terzi per cui i Comuni di cui sopra, o l'Unione stessa, siano chiamati all'espressione di pareri nell'ambito delle competenze sulle procedure menzionate all'art. 1.

Art. 3 - Autorità competente

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 della L.R. 10/2010 e s.m.i., l'autorità competente è la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di V.I.A., ossia l'Ufficio Associato dell'Unione *Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di competenza comunale, Vincolo Idrogeologico in ambito urbanistico, pareri relativi a procedimenti in materia paesaggistica* (di seguito definito Ufficio Associato).

L'Ufficio Associato provvede, in qualità di autorità competente, agli adempimenti amministrativi connessi all'avvio del procedimento ed allo svolgimento delle varie fasi che lo costituiscono, ai sensi degli artt. 48 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i..

Art 4 – Proponente

Il proponente è il soggetto di natura pubblica o privata che predispose l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di V.I.A. e chiede l'attivazione di detta procedura.

Art. 5 – Nucleo Intercomunale di Valutazione Impatto Ambientale (NUIV)

L'Ufficio Associato, in qualità di autorità competente, si avvale, ai sensi dell'art. 47 commi 1 e 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i., del supporto tecnico e istruttorio del Nucleo Intercomunale di Valutazione Impatto Ambientale (di seguito definito *NUIV*), al fine di garantire un approccio interdisciplinare ed integrato tra le varie competenze presenti all'interno degli enti e tra i soggetti esterni che possano contribuire alla valutazione dei possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani e progetti tenendo conto della sensibilità dei territori.

Il *NUIV* è composto dai seguenti soggetti:

- il Responsabile dell'Ufficio Associato, che riveste il ruolo di Presidente;
- i membri della Commissione Unica per il Paesaggio dell'Unione (almeno uno per ciascun ordine professionale rappresentato);
- il geologo incaricato di effettuare la verifica tecnica delle pratiche di vincolo idrogeologico di competenza dell'Unione;
- tutti i Responsabili dei seguenti servizi tecnici del Comune interessato dal progetto i quali, al fine di svolgere tale ruolo specifico, sono in virtù del presente regolamento, automaticamente designati da ogni singolo Comune appartenente all'Unione: Ufficio Ambiente, Ufficio Lavori Pubblici, Ufficio Urbanistica; nel caso in cui uno dei suddetti tecnici si configuri quale soggetto proponente, potrà prendere parte alle sedute solo in tale veste, con le modalità che verranno

stabilite in maniera da evitare conflitti d'interesse e comunque senza la possibilità di esprimere un proprio parere, come membro del *NUIV*, sul progetto presentato;

- il Responsabile del Servizio Forestazione dell'Unione per progetti che ricadono in aree boscate.

L'Ufficio Associato, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della L.R. 10/2010 e s.m.i., può avvalersi, a propria discrezione, anche del supporto dell'ARPAT.

Partecipa alle sedute del *NUIV* anche il collaboratore amministrativo dell'Ufficio Associato in qualità di segretario verbalizzante.

In caso di esigenze specifiche, il *NUIV* si può avvalere anche di personale tecnico con competenze specialistiche, interno alle Amministrazioni o anche esterno qualora alcune professionalità non fossero presenti nelle piante organiche dei Comuni e dell'Unione.

Per ogni procedimento l'Ufficio Associato convoca conferenza del *NUIV*, nella quale ciascun membro deve esprimersi in base alle proprie specifiche competenze concordando poi un rapporto finale da approvarsi all'unanimità da tutti i componenti.

L'accettazione della nomina a membri (esterni) del *NUIV* comporta la rinuncia ad eventuali incarichi di progetti che siano da sottoporsi alle procedure di Verifica o di V.I.A. nel territorio dell'Unione per evidente incompatibilità.

Art. 6 – Ruolo dell'Ufficio Associato nelle fasi e attività del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. - PROCEDURA DI COMPETENZA COMUNALE

1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità richiede, con apposita domanda all'Ufficio Associato (e non al SUAP), l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, la documentazione prevista all'art. 19 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e agli artt. 48 e 50 della L.R. 10/2010.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 D. Lgs. 152/2006, sul sito web dell'Unione è pubblicato - con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale - un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione della documentazione, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. La pubblicazione dell'avviso costituisce avvio del procedimento. L'Ufficio Associato comunica altresì per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.

3. L'Ufficio Associato richiede i pareri a tutte le Amministrazioni e le Autorità interessate al procedimento.

4. Entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque abbia interesse può far pervenire all'Ufficio Associato le proprie osservazioni.

5. Entro i successivi 30 giorni possono essere richiesti dall'Ufficio Associato chiarimenti e integrazioni con le modalità di cui all'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/2006.

6. L'Ufficio Associato, ottenuti i pareri degli enti ed amministrazioni di cui sopra, nonché le eventuali integrazioni fornite dal proponente, convoca i componenti del *NUIV* selezionati per il procedimento in corso e mette a loro disposizione la documentazione di cui al comma 1 unitamente ai pareri, osservazioni ed eventuali integrazioni ricevuti. Tra i componenti del *NUIV* selezionati rientrano quelli facenti parte delle Amministrazioni comunali direttamente coinvolte o comunque interessate dall'intervento proposto, con rispetto del principio di separazione tra eventuale autorità

proponente ed autorità competente. Il *NUIV* esprime il proprio parere, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

7. In base al combinato disposto degli artt. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e 73 quater della L.R. 10/2010, la valutazione d'incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di V.I.A., è ricompresa nell'ambito di detta procedura ed è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 88 della L.R. 30/2015. In tali casi, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, l'Ufficio Associato con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A..

8. Il Responsabile dell'Ufficio Associato, entro i termini di cui all'art. 19 comma 7 del D. Lgs. 152/2006, recepisce il parere espresso dal *NUIV* ed emana il provvedimento conclusivo, trasmettendolo al Servizio competente del Comune interessato dall'intervento e alla Segreteria dell'Unione per la pubblicazione sul BURT. Il provvedimento finale viene inoltre pubblicato sul sito web dell'Unione e del Comune interessato.

9. Per lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA si può utilizzare la conferenza di servizi istruttoria (Art.14 comma 1 L. 241/1990). La conferenza di servizi istruttoria è facoltativa e può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività o risultati. Modalità di svolgimento: la scelta delle modalità di svolgimento è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione procedente che può adottare lo schema procedimentale stabilito per la conferenza semplificata o altra modalità.

Art. 7 – Ruolo dell'Ufficio Associato nelle fasi e attività del procedimento di V.I.A. - PROCEDURA DI COMPETENZA COMUNALE

1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'Ufficio Associato (e non al SUAP), corredata degli allegati previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 152/2006. Tale domanda è depositata su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo in almeno due copie contestualmente presso l'Unione e presso i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46 c.2 della L.R. 10/2010.

2. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda, provvede a propria cura e spese a predisporre avviso pubblico del progetto da pubblicare sul sito web dell'Autorità Competente (Unione) e del Comune interessato per territorio.

3. L'intero iter del procedimento è quello stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006.

4. Nel caso si renda necessario acquisire pareri da altri enti, l'Ufficio Associato convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990 con la modalità che l'Ufficio riterrà più idonea al tipo di progetto da valutare.

5. L'Ufficio Associato, ottenuti i pareri degli enti ed amministrazioni coinvolte, nonché le eventuali integrazioni fornite dal proponente, convoca i componenti del *NUIV* selezionati per il procedimento in corso e mette a loro disposizione la documentazione di cui al comma 1 unitamente ai pareri, osservazioni ed eventuali integrazioni ricevuti. Tra i componenti del *NUIV* selezionati rientrano quelli facenti parte delle Amministrazioni comunali direttamente coinvolte o comunque interessate dall'intervento proposto, con rispetto del principio di separazione tra eventuale autorità

proponente ed autorità competente. Il *NUIV* esprime il proprio parere, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate.

6. In base al combinato disposto degli artt. 10 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e 73 quater della L.R. 10/2010, la valutazione d'incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di V.I.A., è ricompresa nell'ambito di detta procedura ed è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 88 della L.R. 30/2015. In tali casi, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, l'Ufficio Associato con il provvedimento conclusivo del procedimento dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di V.I.A..

7. La valutazione della documentazione acquisita e l'emissione del provvedimento finale da parte del responsabile dell'Ufficio Associato, avvengono ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006. Il provvedimento di V.I.A. è immediatamente pubblicato sul sito web dell'Unione e ha efficacia comunque non inferiore a cinque anni.

8. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 della L.R. 10/2010 i termini per la realizzazione dell'opera oggetto di V.I.A. decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di V.I.A..

9. Ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 l'Ufficio Associato provvede a disciplinare le attività di controllo e monitoraggio di propria competenza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 8 – Ruolo dell'Ufficio Associato nelle fasi e attività delle procedure di V.I.A. di cui all'art. 39 comma 2 della L.R. 10/2010 - PROCEDURA DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'

1. L'Ufficio Associato riceve la documentazione prevista dal D. Lgs. 152/06. La ricezione di tale documentazione costituisce l'avvio del procedimento interno di espressione del parere.

2. In seguito al ricevimento della documentazione di cui sopra, l'Ufficio Associato svolge la propria istruttoria, avvalendosi del *NUIV*.

3. L'Ufficio Associato invia il proprio parere alla Autorità Competente, entro i termini della conclusione del procedimento indicati dall'Autorità Competente stessa. Tale parere, contenente eventualmente richieste di chiarimenti e/o integrazioni, rappresenta il parere della Unione di Comuni e delle Amministrazioni Comunali coinvolte nell'intervento proposto.

4. Stesso procedimento verrà poi utilizzato per eventuali integrazioni o supplementi di istruttoria.

Art. 9 – Oneri istruttori

Per gli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010 e art. 33 del D. Lgs. 152/2006 l'Unione applica le medesime tariffe applicate dalla Regione Toscana per le procedure di propria competenza, secondo quanto previsto dall'Allegato A alla Delib. G.R.T. n. 410 del 10.05.2016. In particolare la tariffa da applicare per le procedure di valutazione di impatto ambientale è pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; per le procedure di verifica di assoggettabilità la tariffa da applicare è invece dello 0,25 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare e comunque nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila). Per la modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare si applica quanto previsto dall'art. 3 del succitato Allegato A alla Delib. G.R.T. n. 410 del 10.05.2016.